

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

EUROPEAN

NEWSLETTER / MARZO 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

INTERPRETAZIONI

1.1	3
-----------	---

EU Joint Transfer Pricing Forum. The application of the Profit Split Method within the EU (PSM)

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1.....	4
----------	---

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Armonizzazione delle normative fiscali – Detrazione dell'imposta assoluta a monte – Bene di investimento immobiliare – Vendita con locazione finanziaria di ritorno (sale and lease back) – Rettifica delle detrazioni dell'IVA – Principio di neutralità dell'IVA – principio della parità di trattamento» - Sentenza del 27 marzo 2019, Causa C-201/18

INTERPRETAZIONI

1.1

EU Joint Transfer Pricing Forum. The application of the Profit Split Method within the EU (PSM)

Nel mese di Marzo 2019, il *Joint Transfer Pricing Forum* ha pubblicato il documento *"The application of the Profit Split Method within the UE"* (DOC: JTPF/002/2019/EN), relativo all'applicazione del *Profit Split Method* nel contesto europeo.

Tale documento si compone delle seguenti Sezioni:

- *Section 1- Introduction:* viene evidenziato che "[...] due to the increased integration of multinational enterprises and the globalization of national economies and markets, the clarification of the PSM was one of the priorities identified in the action plan against Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Indeed, in order to develop rules that can prevent BEPS resulting from engaging in transactions which would not, or would only very rarely, occur between third parties, Action 10 called for clarification of the application of transfer pricing methods, in particular of the transactional profit split method, in the context of global value chains [...]";
- *Section 2 - Description of the profit split method;*
- *Section 3 - Use of the profit split method;*
- *Section 4 - How to split the profit;*
- *Section 5 - Concluding remarks.*

Il documento comprende alcuni Allegati - interessanti anche dal punto di vista operativo - nei quali sono riportati gli indicatori al ricorrere dei quali il *PSM* risulta essere il metodo più appropriato ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento. Viene precisato che *"The OECD Guidelines on the use of the PSM list the following indicators for determining whether the PSM may be considered the most appropriate transfer pricing method in a specific set of circumstances: the existence of a unique and valuable contribution by each party to the controlled transaction, and/or; a high level of integration regarding business transactions to which the transaction relates, and/or the shared assumptions of economically significant risks or separate assumption of economically closely related risks by the parties to the transaction"*.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Armonizzazione delle normative fiscali – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Bene di investimento immobiliare – Vendita con locazione finanziaria di ritorno (sale and lease back) – Rettifica delle detrazioni dell'IVA – Principio di neutralità dell'IVA – principio della parità di trattamento» - Sentenza del 27 marzo 2019, Causa C-201/18

La domanda di pronuncia pregiudiziale - relativa all'interpretazione degli artt. 14, 15, 168, 184, 185, 187 e 188 della Direttiva IVA - è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Mydibel SA e lo Stato Belga relativamente alla rettifica di una detrazione dell'IVA.

Nel caso di specie, la *Mydibel* al fine di aumentare le proprie liquidità ha concluso con due istituti finanziari operazioni di *sale and lease back*, non soggette ad IVA, relativamente ad alcuni beni immobili; nello specifico, tale società ha stipulato un contratto di costituzione di un diritto di enfiteusi su tali beni immobili, nonché un contratto di *leasing* immobiliare relativo ai medesimi immobili.

Sono state poste due questioni pregiudiziali. Con la prima, il giudice del rinvio ha chiesto se gli artt. 184, 185, 187 e 188 della Direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che essi impongano un obbligo di rettifica dell'IVA gravante su un immobile che è stata inizialmente correttamente detratta, laddove tale bene sia stato oggetto di un'operazione di *sale and lease back* non soggetta all'IVA, come nel caso di specie. Con la seconda è stato chiesto se un'interpretazione degli artt. 184, 185, 187 e 188 della Direttiva IVA, nel senso che essi impongono un siffatto obbligo di rettifica (dell'IVA inizialmente detratta) sia conforme ai principi di neutralità dell'IVA e della parità di trattamento.

La Corte di Giustizia ha ritenuto che *"Salvo verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono un obbligo di rettifica dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante su un immobile che è stata inizialmente detratta correttamente, quando tale bene è stato oggetto di un'operazione di sale and lease back (vendita con locazione finanziaria di ritorno) non soggetta all'IVA in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.*

Un'interpretazione degli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, nel senso che essi impongono un obbligo di rettifica dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente detratta in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale è conforme ai principi di neutralità dell'IVA e della parità di trattamento".

I giudici comunitari si sono soffermati anche sulla nozione di beni di investimento (cfr. sul tema la Sentenza *Eon Aset Menidjmont* - sono tali i beni che, utilizzati ai fini di un'attività economica, si caratterizzano per il loro carattere durevole e per il loro valore, "i quali fanno sì che i costi d'acquisto non siano normalmente contabilizzati come spese correnti, ma vengano ammortizzati in più esercizi finanziari"), nonché sulle operazioni di *sale and lease back*. Al riguardo, è stato precisato che nel caso di specie tali operazioni non potevano essere qualificate come cessioni di beni, dal momento che i diritti trasferiti in capo agli istituti finanziari a seguito del *sale and lease back* non li autorizzavano a disporre degli immobili come se ne fossero i proprietari.

EUROPEAN TAX NEWSLETTER | MARZO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 MARZO 2019.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATE LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM